

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Settore gare per affidamenti di servizi e forniture

(11/2015) PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 20 CO. 1 E 27 DEL D. LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA, SERVIZIO AL PUBBLICO E SERVIZIO PRESTITO DELLE BIBLIOTECHE DI SCUOLA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA - CIG 6375227BBD

D. 1 - Si chiede conferma che in caso di partecipazione di Consorzio di Cooperative di cui all'art. 34 c. 1 lett. b) del D.lgs. 163/2006 s.m.i., il requisito di servizi bibliotecari richiesto quale attività prevalente esercitata, risultante dal Certificato Camerale, (ancorché sia ricompreso tra le attività certificate svolte dallo stesso), possa essere in capo alla cooperativa indicata che eseguirà il suddetto servizio e non tanto al consorzio che per la sua tipologia, è iscritto alla Camera di Commercio per una molteplicità di servizi, ma che di fatto assegna la loro esecuzione puntualmente a sue associate opportunamente qualificate .

R. 1: Il Responsabile unico del procedimento ha reputato opportuno procedere sulla questione sottoponendo apposita istanza all'ANAC di parere ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 al fine di richiedere una conferma sulla legittimità delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara. In conseguenza di ciò con decreto n. 7948 del 6.10.2015 il termine per la presentazione delle offerte è stato sospeso fino ad un massimo di 100 giorni. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 20 gennaio 2016 alle ore 12.00.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 21-quater della L. 241/90 il termine della sospensione può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.

Ogni eventuale e successiva comunicazione sarà pubblicata al seguente indirizzo: <https://www.unige.it/bandi/bandi.php?act=5&type=2&id=144>".

D. 2 - Si chiede conferma, anche in virtù del fatto che la procedura di cui trattasi è individuata attraverso codici CPV non solo per l'attività di servizi bibliotecari, che il consorzio possa indicare oltre ad una cooperativa in possesso del suddetto requisito, eventuali altre associate per le quali l'attività bibliotecaria sia tra quelle esercitate ed iscritte presso la CCIAA, ma non risulti essere la prevalente. Si rileva a tal proposito che il punto III.3.1 del Bando di gara non individua una particolare categoria di operatori economici a cui riservare l'esecuzione del servizio, pertanto la prescrizione relativa al possesso dell'iscrizione in CCIAA per l'attività prevalente di servizi bibliotecari prevista a pena di esclusione risulta essere molto restrittiva del favor participationis.

R. 2: Ferma restando la problematica sollevata col primo quesito alla quale questa Università si riserva di rispondere una volta acquisito il parere dell'ANAC, si precisa che tutti gli operatori economici indicati come esecutori del servizio dovranno esercitare l'attività bibliotecaria in via prevalente.

D. 3 - Si chiede se si tratti di un errore l'inserimento tra le cause di esclusione della mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, in quanto tale ipotesi è contemplata solo in caso di subappalto obbligatorio nelle procedure di appalto di lavori. Si chiede dunque conferma che eventualmente non presentando dichiarazione di tale volontà l'impresa si precluda solo la possibilità di subappaltare i servizi oggetto di gara.

R. 3: Si conferma che non presentando istanza di subappalto l'impresa si precluderà solo la possibilità di subappaltare i servizi oggetto di gara.

D. 4 - Si chiede se la citazione dei punti 21) e 22) a pag. 8 SEZIONE B – Requisiti per l'ammissibilità dell'offerta - 1. CAUSE DI ESCLUSIONE, punto 2) del Disciplinare di gara, nel capoverso relativo ai documenti non integrabili o regolarizzabili ai fini delle cause di esclusione, sia un mero errore, in quanto l'elenco numerato termina con il punto 20).

R. 4: Si precisa che , per un mero errore materiale, non risulta corretta parte della numerazione a pag. 8 relativa al paragrafo - 1. CAUSE DI ESCLUSIONE, punto 2) del Disciplinare di gara. Si riporta di seguito la numerazione corretta:

"Non risultano pertanto integrabili o regolarizzabili le ipotesi previste dai punti 5), 8), 9), 10), 12), 14) se il sistema dell'Autorità non ammette il pagamento oltre il termine, 15) per le sole ipotesi di mancata stipula del contratto di avvalimento nei termini previsti per la presentazione dell'offerta, della mancanza di requisiti e di contestuale partecipazione di impresa ausiliaria e avvalente, 16), 17), 19) e 20)".

D. 5 - In relazione al capoverso del Disciplinare di Gara "Requisiti economico finanziari e tecnico amministrativi" per i consorzi di cui all'art. 34 co.1 lett. b) si chiede infine conferma che al punto 4 della sezione C) non vi siano dichiarazioni da far rendere alle cooperative indicate quali esecutrici, in quanto i requisiti richiesti, ovvero: Referenze Bancarie - fatturati e contratti per servizi analoghi, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 163/2006 smi sono richiesti unicamente in capo al Consorzio.

R. 5: Il citato punto del disciplinare di gara, riportando il contenuto dell'art. 34 del d.lgs. 163/2006, dev'essere interpretato, conformemente all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, quale "facoltà, in capo al consorzio stabile, di decidere come provare il possesso dei requisiti, se, cioè, con attribuzioni proprie e dirette del consorzio, oppure con quelle dei consorziati

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Mario Picasso



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mario Picasso".

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.